



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
 LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE
 PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 – Attività di Indirizzo Giuridico ed Affari del Personale
 Viale Regione Siciliana 2194 - 90135 PALERMO
 Tel. 091.7073288 - telefax 091.7073470

Prot. n. *15708*.....

05 FEB 2015
 Palermo

OGGETTO:Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 , convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 16 dicembre 2014 – Interventi sui requisiti di accesso al trattamento pensionistico. - Istruzioni

PEC

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
 Economica del Personale
 c/o Assessorati Regionali

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti
 Regionali

Agli Uffici di Diretta Collaborazione
 del Presidente e degli Assessori

Agli Uffici alle dirette dipendenze del
 Presidente

Al Fondo Pensioni Sicilia

Agli Uffici Speciali

Agli Enti regionali
 - ARAN
 - A.R.P.A
 - E.R.S.U(PA-CT-ME-EN)
 All' Area Affari Generali del
 Dipartimento

All' Assessore delle Autonomie
 Locali e della Funzione Pubblica
 - Gabinetto
 - Segreteria Tecnica

Ai Dirigenti del Dipartimento

LORO SEDE

Sul Supplemento Ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29.12.2014 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

Il comma 113 dell'art. 1 (unico) di tale legge recita: “*Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24*

febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianita' contributiva entro il 31 dicembre 2017»»

Pertanto, a differenza di quanto precedentemente previsto dall'art. 6, comma 2-quater del D.L. n. 216/2011, i soggetti che maturano entro il 2017 i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata di cui al comma 10, art. 24, D.L. n. 201/2011 senza aver maturato il previsto requisito anagrafico minimo (62 anni) non incorrono nelle riduzioni del trattamento pensionistico indicate dallo stesso comma, a prescindere dalla natura dei contributi che concorrono a determinarne l'anzianità contributiva.

Con riguardo alla facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L.r. n. 19/2008, in considerazione dell'illustrato intervento normativo si ritiene opportuno segnalare, ad integrazione di quanto già espresso in proposito da questo Dipartimento con circolare n. 73152 del 17 marzo 2012, che, a decorrere dalla entrata in vigore della L. n. 190/2014 e fino al 31.12.2017, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro anche nel caso di dipendenti che si trovino nelle condizioni contributive ed anagrafiche sopra indicate.


Nell'occasione, si rappresenta che nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014 è stato pubblicato il decreto direttoriale 16 dicembre 2014, emanato, ai sensi dell'art. 12 – comma 12-bis del D.L. n. 78/201, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, vengono incrementati di ulteriori 4 mesi il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ed il requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, nonché il requisito anagrafico minimo previsto dalla normativa pre-Fornero (L. n. 243/2004 e s.m.i.) ai fini del diritto alla pensione di anzianità per la quale è previsto, altresì, un incremento della quota di ulteriori 0,3 unità (97,6).

Nulla cambia con riguardo all'anno in corso.


Pertanto, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 il diritto a pensione sarà conseguito secondo il seguente prospetto:

Requisiti per il diritto a pensione ex D.L. 201/2011		anno	UOMINI	DONNE
PENSIONE DI VECCHIAIA	Anzianità anagrafica	2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi
		2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
	Anzianità contributiva		20 anni	20 anni
PENSIONE ANTICIPATA	Anzianità anagrafica		qualsiasi	qualsiasi
	Anzianità contributiva	2015	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi
		2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida)



IL DIRIGENTE GENERALE
(L. Giannanco)



L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Giovanni Schiavo)

